

Abbiamo più volte in questa rubrica, anche con diversi interventi, evidenziato lo stato di decadenza e di sfacelo continuo ed inarrestabile che - soprattutto e precipuamente a Roma - coinvolge ed attanaglia il processo del lavoro, rendendo inesistente e del tutto vanificata la legge 11/8/1973 n. 533 che disciplina compiutamente detto processo purtroppo la situazione non solo non è migliorata né si è arrestata, ma è peggiorata e le prospettive sono sempre e più marcatamente nere, soprattutto in previsione della privatizzazione del rapporto del pubblico impiego e conseguentemente della giungla del pretore del lavoro anche in questa materia.

Alla fine ed allo scopo di arginare questo impetuoso fenomeno, che di fatto vanifica i diritti dei cittadini non consentendo loro di rivolgersi al magistrato per ottenere giustizia, è stata costituita a Roma - che è il maggior centro giudiziario - ad opera di alcuni legali che normalmente, nelle aule giudiziarie della capitale, difendono sia i lavoratori sia gli imprenditori, l'Associazione «Avvocati del lavoro» che intende operare perché si dia *effettiva e*

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garotola, docente universitario
Enzo Marino, avvocato Cdl. di Torino Nyrane Mosà, avvocato Cdl. di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Un appello e un impegno degli avvocati del lavoro Cause che arriveranno al 2000

SAVERIO NIGRO

La *substantiale* attuazione ad una legge dello Stato, che aveva ed ha il compito e la funzione di rendere, in tempi brevi, certi e ben definiti i rapporti che intercorrono tra i datori di lavoro e i propri dipendenti, dimmettendo ogni contenzioso che tra essi possa sorgere. E la celerità del processo - oltre che la concentrazione e l'oralità - era richiesta, ed era stata voluta dal legislatore, non solo per un principio generale secondo cui tutti i cittadini debbono poter fruire, in uno Stato di diritto, di una giustizia ra-

pidia ed efficiente, ma anche perché i prestatori di lavoro - i quali hanno quale unica fonte di guadagno - non possono attendere un lungo lasso di tempo per vedersi riconosciuti i loro diritti in quanto ciò incide negativamente sulla propria persona e su quella dei propri familiari. Ed il protrarsi nel tempo del processo ha riflessi negativi anche sui datori di lavoro i quali, se soccombenti, sono costretti a risarcire un danno notevolmente sproporzionato alle loro inadempienze.

A Roma i tempi di fissazione delle udienze e di discussione delle controversie hanno raggiunto connotazioni inimmaginabili in - pretura normalmente vengono fissate le prime udienze nel 1994-1995 ed in alcuni casi, che sono sempre più in aumento, a metà ed a fine 1996; le cause non si esauriscono mai alla prima udienza ed i difendenti vanano dai sei mesi ad un anno ed anche oltre, l'organico dei magistrati - di per sé esiguo - non è stato mai completo, aggravato dai continui trasferimenti dei giudici,

i quali vengono sostituiti dopo molti mesi ed in alcuni casi - dopo qualche anno e nel contempo le cause giacciono ammucchiate negli scaffali della cancelleria in appello la situazione è altrettanto grave perché le udienze di discussione vengono fissate a fine 1997 ed al 1998, potremmo elencare e soffermarci su tante e più vistose disfunzioni, ma lo spazio non ce lo consente.

Tra le sue prime attività l'Associazione ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, nella quale gli si chiede un *intervento chiarificatore* sul significato, nel nostro ordinamento, delle parole «dovere» e «victare» e ciò in relazione alla pacifica circostanza che queste espressioni sono chiamate nella legge del processo del lavoro, ma di fatto, per le considerazioni sopra richiamate, sono vanificate e del tutto disattese.

È purtroppo dolente dover constatare che in uno Stato di diritto, ove dovrebbe impregnare la legge, questa viene completamente vanificata, ed i cittadini, che di essa sono i destinatari, debbono organizzarsi, nelle forme più diverse, al fine di indurre coloro, che sono preposti alla sua attuazione, ad adempiere ai propri doveri.

Pensioni cumulabili o non cumulabili con redditi da lavoro

Ho iniziato a lavorare come medico presso la Usl e ricevo un compenso nel quale sono calcolate anche le quote Istat che non sarebbero altro che l'indennità di contingenza. Siccome ho anche una pensione statale debbo denunciare anche questo compenso? È obbligata la denuncia? Scatta l'incumulabilità con l'indennità integrativa speciale pagata sulla pensione?

Domenico Lapadula
Frosinone

Occorre distinguere - se il rapporto con la Usl è da lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa, a prestazione, di consulenza, ecc.), - se la pensione è di anzianità o di vecchiaia.

La pensione «statale» di anzianità è totalmente non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente (escluso il caso di salariati di campagna e di addetti ai servizi domestici e familiari); mentre è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo (ultimo comma, articolo 10 del decreto legge n. 17/83 convertito, con modificazione, in legge n. 79/83).

La pensione «statale» di vecchiaia è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, nel caso di lavoro subordinato, alle dipendenze di terzi, perde il diritto alla indennità integrativa speciale.

Con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, attuativo della delega per il riordino del sistema pensionistico di cui all'art. 421/92, è stata modificata la normativa relativa al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro facendo comunque salva l'attuale normativa - se più favorevole - per i già pensionati al 31 dicembre 1993 e per chi maturi il diritto a pensione entro il 31 dicembre 1993 e ne ottiene l'erogazione entro il 1994.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

MASSIMALE PENSIONABILE («tetto») INPS 1993 (art. 21 comma 6 legge 11 marzo 1988 n. 67)

Importi annui retribuzione pensionabile	Rendimento per anno di contribuzione
Fino a L. 53.475.000	2 %
Da L. 53.475.001 a L. 71.121.750	1,60%
Da L. 71.121.751 a L. 88.768.500	1,35%
Da L. 88.768.501 a L. 101.602.500	1,10%
Oltre L. 101.602.500	0,90%

La decorrenza dei contributi di un autonomo espulso dalla Libia

I contributi che mi sono stati accreditati alla mia attuale pensione al minimo come profugo dalla Libia, dal 1° gennaio 1965 al 21 luglio 1970, a mio avviso, il periodo dovrebbe essere dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, che in tutto ammonterebbe a 13 anni e venti giorni. Vedasi legge n. 166 del 1° giugno 1991. Ho esercitato in Libia la mia attività come autonomo dal 1945 sino al 21 luglio 1970, data della espulsione degli italiani dalla Libia.

G. E.
Napoli

Se in Libia ha svolto attività da commerciante, la ricostituzione dal 1° gennaio 1965 anziché dal 1° luglio 1957 a sembra corretta. Infatti, lo scopo del decreto legge n. 103/91 convertito, con modificazioni, in legge 166/91, è quello di «parificare la condizione con i lavoratori in Italia e poiché la gestione speciale per i commercianti - istituita con la legge 613/66 - ha effetto dal 1° gennaio 1965, non è possibile ottenere l'iscrizione per un periodo antecedente tale data.

Come il governo favorisce la decurtazione delle pensioni dei fondi speciali

Dal corrente mese di gennaio 1993, le pensioni a carico dei Fondi speciali Inps, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono ridotte. Infatti, a tali pensioni, oltre alla mancata attribuzione dello scatto di scala mobile di novembre 1992, del mancato conguaglio rispetto all'inflazione reale e del mancato «aggiornamento» alla dinamica dei salari - come è avvenuto per tutte le pensioni a seguito del decreto legge 384/92 - è stato tolto l'aumento derivante dall'accordo del 3 marzo 1992 (in attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legge 409/90 convertito, con modificazioni, in legge 59/91 e del quale abbiamo dato ampia informazione nella rubrica «Domande e risposte» di lunedì 23 marzo 1992, pagina 12), reso esecutivo con il decreto legge 236/92. Tale decreto legge - e i due successivi - non sono stati convertiti in legge in tempo utile e il governo, anziché ritirarlo con altro decreto legge, lo ha presentato alla Camera dei deputati come disegno di legge.

Il ddl (n. 1536) è assegnato alla commissione Lavoro in se-

de legislativa e per la definitiva approvazione occorrerà del tempo. Pertanto, dal mese di agosto 1992 non esiste più la disposizione di legge che consente all'Inps di erogare gli aumenti concordati il 3 marzo 1992 con il ministro del Lavoro.

I sindacati dei pensionati (Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uil pensionati) hanno sollecitato il ministro del Lavoro e il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati per una rapida approvazione del dl 1536 o la emanazione di un nuovo decreto legge che consenta all'Inps di proseguire la erogazione degli aumenti. Finora le sollecitazioni non hanno prodotto effetti e, come conseguenza, alcune decine di migliaia di pensionati si trovano l'importo della pensione ulteriormente decurtato.

Regge per ora l'integrazione al trattamento minimo

Ho letto della controriforma previdenziale del governo Amato. Fatemi capire una cosa: dal 1986, una pensione integrata al minimo, il mio reddito di pensione è superiore al triplo del minimo. Ciò significa che dal 1993 toglieranno la pensione a mia moglie?

E Cgil e Spi-Cgil stanno a guardare? E i nostri parlamentari che fanno?

Giuseppe Sacco
Mogliano Veneto (Treviso)

Cgil, Spi-Cgil e parlamentari del Pds non sono stati certo a «guardare» anche se i risultati dell'azione svolta sono ancora più preoccupanti. È vero che per i futuri pensionati ci sarà il limite da indicare (senza neanche un'equa maggiorazione nella eventualità di familiari inabili a carico) ma è stato ottenuto, tra l'altro, che - per quanto riguarda l'integrazione al minimo - rimane in vigore la previsione disciplinaria per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992.

Pensioni: aggiustamenti tecnici

SILVANO TOPI

che il pensionato si cancelli dagli elenchi di categoria;

2) alla elevazione da 15 a 20 anni dei requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia sono state apportate due modifiche - è stata accolta la richiesta di non aumentare i requisiti attualmente previsti per le pensioni ai superstiti che, secondo la precedente stesura, sarebbero state agganciate al nuovo limite contributivo elevato a 20 anni;

- viene consentito di beneficiare dei limiti attuali a lavoratori entrati tardi nel mondo del lavoro, che non avrebbero

comunque raggiunto il nuovo limite di 20 anni (è il caso di molti ausiliari della scuola);

3) è stato cancellato il secondo comma dell'art. 16 della bozza di decreto che presentava forti dubbi di legittimità escludendo magistrati, dirigenti generali, prefetti e altri funzionari pubblici dal beneficio della permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti;

4) si è specificato il meccanismo degli aumenti di retribuzione automatica che - secondo la norma aggiunta - saranno calcolati sulla base


della percentuale di variazione che risulterà dal confronto fra il valore dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese in cui deve decorre l'aumento, e l'analogo valore medio dell'anno precedente;

5) in materia di retribuzione pensionabile, che resta estesa agli ultimi dieci anni, la rivalutazione avverrà in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulterà dal confronto

tra l'anno solare di riferimento e quello che precede la decorrenza della pensione con l'aumento di un punto percentuale «per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili».

Tutto qui. Chi sperava che il governo tenesse nel debito conto le osservazioni svolte dai deputati e dai senatori non solo dell'opposizione ma anche della maggioranza e che rivedesse il proprio atteggiamento nel merito di talune richieste del sindacato quando il provvedimento è stato discusso nelle commissioni resterà deluso. Ma c'era da aspettarsi questo governo va per la sua strada e non sembra disposto a dare ascolto ad altro che all'eco della propria voce.

14-24 gennaio 1993 Andalo, Molveno, Fai della Paganella



Festa Nazionale de l'Unità sulla neve

Agli ospiti, cresciuti costantemente nel corso delle ormai 14 edizioni realizzate, verrà offerta l'opportunità di apprezzare un altro angolo del Trentino alle porte del Brenta e della splendida Val di Non sopra la piana che fa crescere il famoso vino Teroldego.

La Festa Nazionale de l'Unità sulla neve ritorna nel trentino dove è nata. Torna nelle Dolomiti di Brenta. La scelta è caduta su Andalo, che con Molveno e Fai costituisce un altipiano adagiato sulle pendici nord della Paganella, montagna che ha dato il nome ad una delle più popolari canzoni di montagna.

Informazioni

COMITATO ORGANIZZATORE:
c/o Federazione PDS - 38100 Trento - Via Suffragio, 21
Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14 alle 18
Tel. 0461/231181 (dal 10-1-1993: 0461/585344) - Fax 0461/987376

Tutte le Federazioni Provinciali del PDS
oppure:
Milano - Viale Fulvio Testi, 69 - Tel. 02/6423557
Bologna - Via Barberia, 4 - Tel. 051/239094

Prenotazioni e pagamenti

Prima di effettuare la prenotazione per l'albergo o per l'appartamento verificare telefonicamente con il Comitato Organizzatore la disponibilità della soluzione prescelta (nome dell'albergo, numero delle stanze, ecc.). Le prenotazioni si effettuano inviando la scheda di prenotazione compilata, unitamente alla caparra pari a 1/3 del costo totale del soggiorno, al Comitato Organizzatore Festa Unità Neve - via Suffragio, 21 - 38100 Trento (Tel. 0461/231181) a mezzo assegno circolare intestato alla Festa Nazionale de l'Unità sulla neve, oppure versando la caparra presso una Federazione del PDS convenzionata o presso le Unità Vacanze di Bologna o di Milano. I saldi si effettuano direttamente in albergo.

Offerta Turistica

Ski-pass

3 giorni Lit. 55.000 - 5 giorni Lit. 77.000
6 giorni Lit. 88.000 - 7 giorni Lit. 99.000
10 giorni Lit. 132.000

Scuola di sci

2 ore collettive al giorno per 12 persone
6 giorni ore 9-11 Lit. 80.000 ore 11-13 Lit. 90.000
3 giorni ore 9-11 Lit. 50.000 ore 11-13 Lit. 60.000

Noleggi

	Giornaliero	7 giorni	10 giorni
Sci da discesa	13.000	43.000	56.000
Scarponi	6.500	20.000	25.000
Sci e scarponi	15.000	50.000	65.000
Completo fondo	15.000	45.000	60.000

Scheda di prenotazione

da compilare integralmente e inviare a: Festa Unità Neve - via Suffragio, 21 - 38100 TRENTO

Il sottoscritto residente a
Via n. Prov. Tel.
Prenota dal: 14-17/1 17-24/1 14-24/1
presso l'albergo Gruppo
N. stanze singole N. stanze doppie
N. stanze triple N. stanze quadruple
Totale persone di cui con sconto in terzo e quarto letto
 Mezza pensione Pensione completa
presso l'appartamento N. Gruppo 1 2 3 N. appartamenti con N. letti
N. appartamenti con N. letti
Versa l'importo anticipato di Lit. a mezzo assegno circolare N.
Banca Data Firma